

NEWSLETTER AIVITER N. 2 del 19 novembre 2019

Indebite imposte su arretrati 2016 pensioni vittime

Gentile Associato/a,

con la presente portiamo a conoscenza che a fine ottobre del corrente anno sono state inviate dalla Agenzia delle Entrate Centrale ad alcuni nostri associati, pensionati vittime del terrorismo e loro familiari, richiesta di versamento di imposte definitive a titolo di tassazione separata su arretrati pensionistici ricevuti nel corso del 2016, *con pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica.*

Per i casi esaminati abbiamo potuto accertare che i compensi arretrati, sui quali vengono richieste le relative imposte a tassazione separata, riguarda **conguagli di pensione percepiti nel 2016** a seguito di **riliquidazione** o anche possibili prime costituzioni di pensioni INPS avvenute sempre lo stesso anno in applicazione alla legge n. 206/2004.

Come noto, le pensioni in favore delle vittime del terrorismo e loro familiari aventi diritto sono in totale esenzione fiscale e sono altresì esenti i relativi arretrati pensionistici: NON è pertanto DOVUTA su di essi alcuna imposta

Qualora già pensionati e destinatari della legge n. 206/2004 abbiate ricevuto o vi pervengano in questi giorni richieste dalle Agenzia delle Entrate Centrale *vi invitiamo*, dopo aver **preventivamente** accertato che la comunicazione del fisco riguardi imposte richieste **per arretrati di pensioni 2016** che sono per la categoria in totale esenzione fiscale, *ad accedere agli uffici della Agenzia delle Entrate locale competente per residenza ed a chiedere l'immediata rettifica. In concreto a richiedere lo SGRAVIO per il totale delle imposte indebitamente pretese nonché a ricevere dagli uffici finanziari la contestuale conferma per iscritto, dell'annullamento ad ogni effetto della comunicazione ricevuta.*

A tale scopo è necessario presentare agli uffici fiscali competenti i seguenti documenti in copia:

- comunicazione pervenuta con raccomandata dell'Agenzia delle Entrate con richiesta di imposte a tassazione separata per arretrati percepiti nel 2016;
- comunicazione formale del **2016** dell'Istituto pensionistico (Inps o cassa privata) della riliquidazione o prima costituzione della pensione a proprio favore con i benefici della legge n. 206/2004 (vittime del terrorismo e loro familiari), dalla quale sia rilevabile la presenza di importi **per conguagli pensione riferiti all'anno 2016 e/o anche a anni precedenti** e **collegabili** on altro importo *rilevabile nel quarto foglio tra gli EMOLUMENTI ARRETRATI nella voce "Compensi arretrati" della eventuale comunicazione di fine ottobre 2019 della Agenzia delle Entrate Centrale appena sopra segnalata;*
- attestato di vittima del terrorismo/familiare di vittima rilasciata dalla prefettura competente (di norma quella di residenza);
- copia del documento d'identità

Per il diritto all'esenzione fiscale totale per le pensioni in argomento si allega, per ulteriore ed opportuna documentazione da presentare agli uffici fiscali, la **risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 453/E del 01 dicembre 2008.**

Informiamo che abbiamo già provveduto ancora una volta a segnalare in particolare alla Dirigenza Centrale INPS tali disfunzioni inaccettabili che si stanno perpetuando da troppi anni nei confronti dei nostri pensionati, portando sgomento ed apprensione anche nelle loro famiglie. Le soluzioni devono essere ormai trovate a breve, non sono più differibili e devono ovviare alle ormai evidenti, acclamate carenze informatiche, procedurali, comunicative e informative in particolare tra Enti pensionistici e

Agenzia delle Entrate che all'origine stanno causando le gravi disfunzioni segnalate. Vi invitiamo altresì a cortesemente segnalare eventuali richieste indebite di imposte aventi per oggetto le causali prima evidenziate alla Segreteria AIVITER che rimane a disposizione per ogni chiarimento e assistenza.

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto riportato nello Statuto AIVITER, approvato l'8 giugno 2019, potranno essere destinatari di ogni informativa, assistenza e partecipazione alla vita associativa esclusivamente i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali che debbono regolarsi entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e attualmente stabilite nella misura di euro 80,00 per anno solare.

Cordialmente
AIVITER

Allegato – Risoluzione 453/E Agenzia Entrate

Roma, 01 dicembre 2008

OGGETTO: *Legge 3 agosto 2004 n. 206 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – Applicazione dei benefici fiscali in caso di titolarità di più trattamenti pensionistici.*

Con la legge 3 agosto 2004, n. 206 sono stati introdotti, ovvero ampliati, numerosi benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali in favore delle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice e dei loro familiari, anche superstiti.

In merito ai benefici pensionistici e previdenziali, l'art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce, tra l'altro, a coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità o grado della capacità lavorativa, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente mentre, per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai suddetti trattamenti pensionistici, il successivo comma 2 dispone l'esenzione dall'Irpef.

Con la risoluzione n. 39 dell'8 febbraio 2008, la scrivente, in risposta ad un quesito posto dall'ente previdenziale INPS, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo del citato beneficio fiscale.

In particolare, l'interpello scaturiva dalla richiesta di un genitore, superstite di una vittima del tragico evento terroristico di..., titolare di più trattamenti

pensionistici diretti, di poter ottenere l'esenzione dall'IRPEF in relazione a tutte le erogazioni percepite.

L'INPS aveva chiarito, nel quesito, che nei casi di soggetti titolari di più trattamenti diretti, il beneficio relativo all'aumento figurativo di dieci anni veniva attribuito una sola volta in relazione al trattamento diretto che comporti per il beneficiario il trattamento più favorevole, sia in termini di importo di pensione che di regime fiscale.

In esito al quesito, la scrivente, sulla base della considerazione secondo cui i benefici fiscali e previdenziali sembrano essere intimamente collegati dalla norma, ha ritenuto che l'esenzione dall'IRPEF, di cui all'articolo 3 comma 2, torni applicabile unicamente al trattamento pensionistico in relazione al quale è stato riconosciuto l'aumento figurativo di dieci anni.

Una serie di istanze e sollecitazioni pervenute ha indotto, peraltro, questa Direzione Centrale a svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla problematica sopra menzionata.

La formulazione letterale del richiamato articolo 3, comma 2, in effetti, legittima l'interpretazione restrittiva accolta dalla risoluzione citata, atteso che, nel prevedere l'esenzione dall'IRPEF, il legislatore richiama espressamente la pensione maturata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo (ossia, apparentemente, quella rispetto alla quale si beneficia dell'aumento contributivo).

Un'analisi più approfondita, peraltro, suggerisce di procedere attraverso un approccio di carattere logico-sistematico che tenga in considerazione il complesso dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e le finalità concretamente perseguite.

In particolare, ai fini di una corretta interpretazione dell'art. 3 comma 2, non può prescindersi dalla valutazione della *ratio legis* sottesa alla normativa di cui alla legge n. 206 del 2004, individuabile nell'intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici.

Anche le integrazioni legislative intervenute nel corso degli anni hanno confermato, d'altra parte, la volontà delle istituzioni politiche di estendere i benefici e di dare concreta attuazione alle finalità di ristoro volute dalla legge in esame.

In tale ottica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato sull'argomento la direttiva del 27 luglio 2007 che ha fornito l'interpretazione autentica di alcuni aspetti della normativa citata, tenendo conto, ai fini dell'attuazione delle norme, della particolare meritevolezza della categoria beneficiaria delle provvidenze.

Si rammenta che, per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare alle pensioni liquidate con l'attribuzione della maggiorazione di dieci anni di versamenti contributivi, la Direttiva, superando la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente l'intera pensione e non solo la quota parte dell'importo riconducibile alla predetta maggiorazione.

Ciò premesso, in coerenza con la *ratio* sopra esposta e con l'indirizzo interpretativo fornito dalla direttiva, la scrivente è pervenuta al convincimento che il riferimento al termine "pensione", di cui al richiamato articolo 3 comma 2, debba assumere un significato più ampio di quello ritraibile da una semplice esegesi letterale della norma, comprendendo, in generale, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, di cui fruiscono i soggetti considerati dalla legge n. 206 del 2004.

Analogo approfondimento è stato, del resto, svolto dall'INPS, che con la circolare dell'11 novembre 2008 n. 98, modificando la precedente posizione, ha ritenuto che i benefici di natura previdenziale di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004, competano in relazione a tutti i trattamenti pensionistici diretti fruiti dai soggetti beneficiari.

Per i sopra esposti motivi, la scrivente esprime il convincimento che l'esenzione totale dall'IRPEF di cui all'art. 3 comma 2 della legge n. 204 del

2006 si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario.

In tal senso deve intendersi revocata la richiamata risoluzione n. 39 dell'8 febbraio 2008.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.